



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

IL DIRIGENTE

- VISTO** il C.C.N.I. inerente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto il 06/03/2019;
- VISTA** l'O.M. n. 203 del 08/03/2019 concernente l'applicazione del predetto C.C.N.I. in materia di mobilità del personale della scuola, con particolare riferimento all'art. 4 che detta disposizioni sulla documentazione da allegare alle domande di trasferimento e di passaggio di ruolo e di cattedra;
- VISTO** l'art. 13 del citato C.C.N.I. sottoscritto in data 6 marzo 2019 con il quale è stato regolamentato il sistema delle precedenza spettanti e da attribuire al personale docente nelle diverse fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale, e, in particolare il comma 1, PUNTO III) (Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative) che prevede che venga riconosciuta la precedenza al personale scolastico che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/1994, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648 e di cui al comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/1992;
- ESAMINATA** la documentazione presentata dalla sig.ra LERRO GORETTA (01/01/1953 MT) ai fini del riconoscimento della precedenza prevista dall'art. 21 della 104/1992;
- ACCERTATO** che dalla detta documentazione la sig.ra Goretta Lerro non risulta essere in possesso dei requisiti medico-legali previsti dall'art. 13, comma 1, PUNTO III) del C.C.N.I. sulla mobilità del personale scolastico sottoscritto in data 6 marzo 2019 e dall'art. 4 dell'O.M. n. 203 dell'8 marzo 2019 e che, pertanto, alla stessa non può essere riconosciuto il diritto alla precedenza prevista dall'art. 21 della Legge 104/1992, inizialmente attribuita ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett. a) dell'O.M. n. 203/2019 in attesa della presentazione della certificazione rilasciata dall'apposita commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- VISTO** il proprio provvedimento n. 3034 del 24/06/2019 con cui sono stati disposti i trasferimenti ed i passaggi dei docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020 per la provincia di Pesaro e Urbino, elaborati dal Sistema Informativo del M.I.U.R.;

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

201907111248

Settore: INFANZIA-PRIMARIA-PERSONALE EDUCATIVO
responsabile del procedimento: Cinzia Benoffi
email: cinzia.benoffi.ps@istruzione.it



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

VISTO il proprio provvedimento n. 3130 del 28/06/2019 con cui sono stati rettificati i trasferimenti della scuola primaria per l'anno scolastico 2019/2020, con particolare riferimento alla docente **LERRO GORETTA** (01/01/1953 MT);

TENUTO CONTO che spetta all'Ufficio IV - Ambito Territoriale per la provincia di Matera la competenza a riesaminare la posizione della sig.ra Goretta Lerro e di valutare il diritto della medesima, sulla base delle preferenze espresse nella sua domanda di trasferimento, a conservare l'assegnazione di una nuova titolarità dall'1/9/2019 in provincia di Matera;

RITENUTO sussistente l'interesse pubblico, concreto ed attuale ad adottare un intervento correttivo;

DISPONE

Per le motivazioni citate in premessa, il D.D. n. 3130 del 28/06/2019 con cui sono stati rettificati i trasferimenti dei docenti di scuola primaria per l'anno scolastico 2019/2020, è ulteriormente rettificato relativamente al nominativo della docente **LERRO GORETTA** (01/01/1953 MT) il cui **TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE A MTEE83401G SU TIPOLOGIA POSTO COMUNE** non viene **ANNULLATO**.

Risulta annullato il diritto alla precedenza prevista dall'art. 21 della Legge 104/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Civile competente in funzione di Giudice del lavoro, facoltativamente preceduto dall'esperimento del tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente ovvero, alternativamente, presso gli Uffici di Ambito Territoriale competenti territorialmente

Il presente provvedimento viene pubblicato in pari data sul sito istituzionale di questo Ambito Territoriale.

IL DIRIGENTE
Marcella Tinazzi

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Alla docente LERRO GORETTA
AGLI AA.TT.PP. della Repubblica
(con particolare riferimento: ATP di MATERA)
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
AI SITO WEB – SEDE

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

20190711248

Settore: INFANZIA-PRIMARIA-PERSONALE EDUCATIVO
responsabile del procedimento: Cinzia Benoffi
email: cinzia.benoffi.ps@istruzione.it